Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 1143.

Approvazione del regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento, annesso al presente decreto, concernente il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, regolamento composto di ventotto articoli, visto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 2. — CARUSO

REGOLAMENTO PER IL COLLAUDO DI MATERIALI E DI IMPIANTI FORNITI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALLA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Capo I

COLLAUDO DI MATERIALI ED IMPIANTI

Art. 1.
(*Obbligatorietà del collaudo*)

I materiali e gli impianti forniti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, qualunque siano la loro entità o provenienza e la natura dell'atto d'acquisto, sono soggetti a collaudazione parziale o finale secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 2.
(*Limiti di applicabilità del regolamento*)

Le norme del presente regolamento non si applicano ai collaudi di veicoli, dei materiali automobilistici e degli arredi di autorimessa e di officina, nonché delle opere civili e degli impianti tecnologici connessi.

Sono considerati connessi alle opere civili gli impianti attinenti ad illuminazione e forza motrice, riscaldamento o condizionamento d'aria, elevatori, idraulici, speciali di segnalazione, antincendio e di allarme, di orologi elettrici, di segnalazione acustica e luminosa.

Art. 3.
(*Scopo ed oggetto del collaudo tecnico*)

Il collaudo tecnico ha lo scopo di verificare e certificare:

a) se il materiale o l'impianto risponde alle prescrizioni ed ai requisiti fissati dal contratto e dalle varianti debitamente approvate, nonché dai capitolati generali e speciali, e se la lavorazione del materiale stesso sia stata eseguita a perfetta regola d'arte;

b) se, in relazione alle caratteristiche del materiale ordinato, sia regolare il funzionamento dell'impianto;

c) se il materiale sia conforme al campione prescelto, quanto questo vi sia;

d) se le quantità corrispondano a quelle indicate nel contratto e nelle varianti debitamente approvate;

e) se nelle forniture di materiali, anche in opera, eseguite in economia secondo le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, si sia avuto cura degli interessi dell'Amministrazione.

Capo II

UFFICI E PERSONALE INCARICATI DELLE VERIFICHE

Art. 4.
(*Uffici e personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni incaricati delle verifiche*)

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni provvede alle verifiche con gli impiegati in servizio presso i propri uffici.

Il direttore dell'Istituto affida la verifica ad uno degli uffici, che non abbia preso comunque parte alla redazione del progetto o alla direzione e sorveglianza della fornitura dei materiali e dei lavori di impianto.

L'ufficio incaricato provvede alla verifica secondo un programma disposto dal capo ufficio.

Art. 5.

(*Verifiche affidate a più uffici*)

La verifica, se il materiale o l'impianto da collaudare sono composti da più parti di competenza di uffici diversi, è affidata a ciascun ufficio per la parte di rispettiva competenza.

La verifica di materiale o di impianti indivisibili, che importa operazioni e indagini di competenza di più uffici, è affidata ad un solo ufficio con la collaborazione di tutti gli altri uffici competenti.

Art. 6.

(*Incarichi a personale non appartenente all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni*)

Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può affidare singole operazioni delle verifiche, previa intesa con i rispettivi direttori, ad impiegati in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, che le eseguono in collaborazione con l'ufficio dell'Istituto incaricato della verifica e secondo il programma e le modalità indicate dallo stesso.

Art. 7.

(*Commissioni di verifica*)

Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, per collaudi tecnici su materiali o impianti particolarmente complessi e quando ne ravvisi comunque l'opportunità, può incaricare della verifica una commissione composta da non più di cinque membri scelti eventualmente anche fra i funzionari in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

La commissione si avvale, per le operazioni di verifica, del personale degli uffici dell'Istituto indicato appositamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 8.

(*Verifiche nei collaudi di competenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche*)

Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per il collaudo tecnico, provvede alla verifica con un impiegato dipendente secondo un programma disposto dal direttore aggiunto tecnico.

Il direttore del circolo, nei casi previsti dall'articolo precedente, può incaricare della verifica una commissione composta da non più di tre impiegati dipendenti.

Capo III

PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Art. 9.

(*Sede e modalità della verifica*)

La verifica ha luogo nella sede prevista dal contratto e deve essere fatta su tutti i materiali oggetto della fornitura o, se si tratta di cose fungibili, su un numero di campioni il più possibile rappresentativo dell'intera fornitura.

I materiali controllati in fabbrica devono essere contrassegnati in maniera da renderli identificabili.

I materiali con particolari caratteristiche tecniche, che non possono essere agevolmente esaminati nelle loro parti interne o non sono accessibili, devono essere sottoposti a verifiche parziali durante il corso della lavorazione o in determinate fasi di essa.

Art. 10.

(*Contraddittorio nella verifica*)

La verifica è eseguita alla presenza del fornitore o di un suo legale rappresentante.

La data di inizio ed il luogo della verifica devono essere comunicati al fornitore a mezzo di lettera raccomandata, che deve pervenirgli almeno tre giorni prima.

La verifica è fatta anche in assenza del fornitore al quale sia stata data la comunicazione prevista dal comma precedente.

Art. 11.

(*Oneri ed obblighi dell'Amministrazione committente*)

L'Amministrazione committente deve trasmettere all'organo competente al collaudo tecnico, non appena approvati e con l'indicazione dell'atto di approvazione, copia conforme dei contratti di fornitura dei materiali o degli impianti, nonché della documentazione relativa alle caratteristiche di servizio degli impianti.

L'Amministrazione committente, quando il contratto o il capitolato prevedono misurazioni di precollaudo, deve allegare alla propria relazione anche la descrizione e l'esito delle misurazioni eseguite dal fornitore.

La retribuzione, l'indennità di missione, le spese di viaggio ed ogni altra indennità spettante per legge al personale incaricato della verifica sono a carico dell'Amministrazione committente, se non disposto diversamente dalle norme del presente regolamento.

Art. 12.

(*Oneri ed obblighi del fornitore*)

Il fornitore deve porre a disposizione dell'organo incaricato quanto sia necessario e provvedere a tutte le apparecchiature richiestegli ed alle operazioni occorrenti per l'esecuzione della verifica.

Le spese per la verifica diverse da quelle previste dall'articolo precedente sono a carico del fornitore.

Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, secondo le rispettive competenze, dispongono l'esecuzione di ufficio di quanto prescritto nel primo comma, in caso di inadempimento del fornitore, e la spesa relativa sarà detratta dal residuo credito.

Art. 13.

(*Eliminazione di difetti lievi*)

Il capo dell'ufficio, il presidente della commissione o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche incaricati della verifica, previo consenso del direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, può prescrivere al fornitore i lavori di riparazione o completamento o quanto altro necessario per l'eliminazione a sue spese di difetti lievi rilevati nel corso della verifica, assegnandogli un breve termine computabile ai fini dell'applicazione della penale.

Le spese per la nuova verifica, incluse quelle previste dall'art. 11, sono interamente a carico del fornitore e sono detratte dal suo residuo credito.

Art. 14.

(*Processi verbali della verifica*)

Della verifica si compila processo verbale che deve indicare:

1) località e data;

2) oggetto, importo e data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

3) estremi dell'approvazione;

4) generalità del fornitore;

5) tempo prescritto per l'esecuzione della fornitura dei materiali o dell'impianto ed eventuali proroghe;

6) data dei processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa e di ultimazione dell'impianto, qualora vi siano;

7) generalità degli intervenuti — comprese quelle dell'incaricato della verifica — e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

8) data di nomina dell'incaricato della verifica.

Il processo verbale, sottoscritto dalle persone che procedono alla verifica, dal fornitore o dal suo rappresentante e dal rappresentante dell'Amministrazione committente, se presenti, deve inoltre descrivere dettagliatamente tutti gli accertamenti e le misurazioni fatti, i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti.

Art. 15.

(*Relazione sulla verifica*)

Il personale che ha eseguito la verifica pone a confronto i dati di fatto riscontrati con quelli del progetto e riferisce per iscritto le proprie deduzioni sui risultati e sul modo con cui sono state osservate le prescrizioni contrattuali.

Il capo reparto sottoscrive la relazione prevista dal comma precedente, dopo aver apposto in calce le proprie osservazioni sulla collaudabilità del materiale o dell'impianto.

Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esamina la stessa relazione ed espone in altra propria relazione particolareggiata:

a) se il materiale o l'impianto sia collaudabile o con quali condizioni o restrizioni;

b) i provvedimenti da adottare quando il materiale o l'impianto non sia collaudabile.

Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esprime, in una relazione separata e riservata, il proprio giudizio complessivo sull'esecuzione della fornitura del materiale o dell'impianto.

Il capo di ciascuno degli uffici incaricati di distinte verifiche dello stesso materiale o impianto fa proprie separate relazioni.

La commissione incaricata della verifica provvede direttamente alla relazione prevista dal secondo comma, che è sottoscritta da tutti i componenti, ognuno dei quali ha facoltà di formulare le proprie conclusioni.

Art. 16.
(*Trasmissione dei documenti di verifica*)

Il processo verbale e le relazioni previste dagli articoli precedenti sono trasmessi al direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Capo IV
CONCLUSIONE DEL COLLAUDO TECNICO

Art. 17.
(*Certificato di collaudo tecnico*)

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche emette, per le forniture di materiali e di impianti eseguiti regolarmente, il certificato di collaudo tecnico, nel quale devono essere riportate le indicazioni prescritte nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 14, nonché delle date dei processi verbali e della relazione sulla verifica.

Il certificato è sottoscritto dal capo dell'ufficio, dai membri della commissione o dal direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche che hanno fatto la verifica e dal direttore dell'Istituto o del circolo.

Art. 18.
(*Rifiuto del materiale o dell'impianto*)

Non si fa luogo all'emissione del certificato di collaudo, il materiale o l'impianto deve essere rifiutato e le partite rifiutate saranno considerate non consegnate, quando vengono accertati difetti e mancanze tali da rendere il materiale o l'impianto del tutto inidoneo alla sua destinazione.

Il verbale e le relazioni sono trasmessi all'Amministrazione committente per le determinazioni conseguenti.

Art. 19.
(*Accettazione condizionata del materiale o dell'impianto*)

Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, prima di emettere il certificato di collaudo tecnico, se non siano stati eliminati nel tempo prescritto i difetti e le mancanze di lieve entità rilevati nel corso della verifica o se sono accertati difetti o mancanze non pregiudizievoli alla piena funzionalità ed utilizzazione del materiale o dell'impianto, esprime all'Amministrazione committente il proprio motivato parere sulle condizioni dell'eventuale accettazione.

L'Amministrazione committente, che accetta il materiale o l'impianto verso riduzione del prezzo, concorda con l'Istituto o col circolo la misura della riduzione.

Art. 20.
(*Notificazione del certificato di collaudo tecnico Domande del fornitore*)

Il certificato di collaudo tecnico è comunicato immediatamente dall'organo che lo ha emesso al fornitore, che lo deve sottoscrivere nel termine assegnatogli non superiore a venti giorni.

Il certificato, se il fornitore non lo sottoscrive entro il termine assegnatogli o lo sottoscrive senza proporre domande, si intende definitivamente accettato.

Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, se il fornitore sottoscrive il certificato proponendo domande, assume eventuali informazioni, procede a totale carico del fornitore alle nuove verifiche ritenute necessarie ed espone con apposita relazione, sottoscritta anche dal capo ufficio, dal presidente della commissione o dal direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche incaricati della verifica, le osservazioni e deduzioni relative alle domande proposte.

Art. 21.
(*Trasmissione degli atti di collaudo*)

Il certificato di collaudo è trasmesso all'Amministrazione committente unitamente ai seguenti allegati:

1) processo verbale della verifica;

2) relazione sulla verifica;

3) relazione sulle domande del fornitore;

4) relazione riservata;

5) processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa ed ultimazione dell'impianto, qualora vi siano.

Capo V
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 22.
(*Certificato di liquidazione*)

L'Amministrazione committente, ricevuti gli atti del collaudo tecnico, emette il certificato di liquidazione contenente le indicazioni:

a) degli estremi del contratto, degli eventuali atti aggiuntivi, dei relativi atti di approvazione, del certificato di collaudo tecnico, del buono di carico, della fattura, di ogni altro documento giustificativo, delle somme pagate in anticipazione o acconto;

b) dell'importo della fornitura dei materiali o dell'impianto con le aggiunte e le deduzioni nel conto finale;

c) delle somme determinate a carico del fornitore per spese di nuove verifiche, di esecuzione di ufficio o dipendenti da altro titolo, per penalità applicate in base al contratto o al capitolato;

d) del credito del fornitore.

Sono allegati al certificato di liquidazione i documenti in esso indicati.

Il certificato di liquidazione deve essere notificato al fornitore con le stesse modalità prescritte per la notificazione del certificato di collaudo tecnico.

Art. 23.
(*Titoli di spesa*)

L'ufficio competente, nel caso previsto dal primo comma, lettera *c*), dell'articolo precedente, emette un titolo di spesa a favore del fornitore per il credito residuo netto ed un titolo di spesa da commutare in quietanza di entrata a favore dell'Amministrazione per l'ammontare delle spese a carico del fornitore.

Art. 24.
(*Approvazione degli atti*)

L'autorità che ha proceduto all'approvazione del contratto decide, sulla base della documentazione presentata dall'Amministrazione committente, sulla regolarità dei certificati di collaudo tecnico e di liquidazione e sulle domande del fornitore.

Le deliberazioni adottate sono immediatamente notificate al fornitore.

Art. 25.
(*Svincolo della cauzione*)

Si procede, contemporaneamente all'approvazione degli atti del collaudo e con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, alla restituzione della cauzione prestata dal fornitore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali o alla notifica al fideiussore dell'estinzione del rapporto obbligatorio.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.
(*Collaudo tecnico provvisorio*)

Il materiale o l'impianto, per i quali i capitolati generali o speciali prescrivono un periodo di prova, vengono sottoposti ad un collaudo provvisorio con i procedimenti previsti dal presente regolamento e secondo le norme dei capitolati tecnici o le clausole del contratto.

Viene emesso il certificato di collaudo tecnico provvisorio, se il giudizio è favorevole, e dalla data dello stesso decorre il periodo di prova.

Si procede, al termine del periodo di prova e sulla base delle verifiche fatte per il collaudo tecnico provvisorio integrate dagli elementi di giudizio successivi, all'emanazione del certificato relativo.

Art. 27.
(*Ripetizione delle operazioni di collaudo*)

Fino a quando non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione può procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non possono essere invocati dal fornitore in appoggio alle sue pretese.

Art. 28.
(*Forniture di materiali e di impianti di importo inferiore a lire duemilioni*)

Per le forniture di materiali ed impianti non eccedenti l'importo di due milioni di lire, in luogo dell'atto formale di collaudo, viene emesso un certificato di regolare esecuzione firmato dall'incaricato delle verifiche e vistato per accettazione dalla ditta fornitrice.

Il certificato di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e del pagamento della fornitura dei materiali o dell'impianto, deve essere confermato dal capo dell'ufficio centrale o periferico competente.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per la pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto l'art. 41 della citata legge n. 865, che sostituisce l'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, il quale autorizza i comuni ed i consorzi dei comuni a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché che gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il successivo art. 42, che sostituisce l'art. 2 della ricordata legge n. 847, il quale, tra l'altro, dispone che i mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono concessi al tasso di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1972, con cui il tasso di interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome opere pubbliche ivi elencate, le quali hanno dichiarato di essere disposte ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865, viene stabilito nella misura del 6% annuo, pari a quello delle obbligazioni da emettere in contropartita, oltre ai diritti di commissione, ai diritti erariali ed alla provvigione per il rischio nel collocamento dei titoli;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1974, con cui il limite massimo del tasso d'interesse che potrà essere praticato per i mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituiti a termine della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della medesima legge, nella misura del 7%, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che tali sezioni sono abilitate ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1% sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonché dei diritti erariali e relativi accessori e di ogni altro onere e spesa, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario;

Ritenuto di dover provvedere, in conseguenza, alla rideterminazione del tasso di interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome opere pubbliche a norma degli articoli 41, 42 e 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, recante l'autorizzazione ai comuni ed ai consorzi di comuni stessi a contrarre mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il tasso d'interesse delle operazioni di mutuo da effettuarsi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità elencate nel decreto ministeriale 23 agosto 1972, le quali hanno dichiarato di essere disposte ad accordare prestiti ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della menzionata legge n. 865, è stabilito nella misura del 7%, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che tali sezioni sono abilitate ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1% sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonché dei diritti erariali e relativi accessori e di ogni altro onere e spesa, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1974.

Estensione ai buoni postali di risparmio delle serie contraddistinte con le lettere I ed L dei tassi di interesse fissati con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni della serie M.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro terzo, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 17 novembre 1953, con il quale sono state fissate le misure dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio della serie contraddistinta con la lettera I;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 17 aprile 1970, con il quale sono state fissate le misure dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio della serie contraddistinta con la lettera L;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 settembre 1974, con il quale sono state fissate le misure dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio della serie contraddistinta con la lettera M, da emettersi a partire dal 1° ottobre 1974;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai buoni postali di risparmio delle serie contraddistinte con le lettere I ed L le misure dei saggi di interesse fissate per i buoni della nuova serie M;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sul montante dei buoni postali di risparmio delle serie contraddistinte con le lettere I ed L, maturato alla data del 1° ottobre 1974, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni della nuova serie M, da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Per i buoni che alla data del 1° ottobre 1974 risultino emessi da meno di un anno, i nuovi saggi decorrono dalla data del compimento dell'anno dalla emissione e sono calcolati sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalla tabella riportata a tergo dei buoni, da integrarsi con quella che è messa a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Registro n. 23 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 152

TABELLA DEGLI INDICI RAPPORTATI AD 1 LIRA
PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI SUL MONTANTE DEI BUONI POSTALI DELLE SERIE I ED L

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno . .	L. 1,000.000	più	L.	0,011.666	per ogni bimestre maturato
7 %	Dopo il 1° anno . .	» 1,070.000	»	»	0,012.483	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 1,144.900	»	»	0,013.357	Id.
	» » 3° »	» 1,225.043	»	»	0,014.292	Id.
	» » 4° »	» 1,310.796	»	»	0,015.292	Id.
	» » 5° » .	» 1,402.551	»	»	0,018.701	Id.
8 %	» » 6° » .	» 1,514.755	»	»	0,020.197	Id.
	» » 7° »	» 1,635.935	»	»	0,021.812	Id.
	» » 8° » . .	» 1,766.810	»	»	0,023.557	Id.
	» » 9° » . .	» 1,908.155	»	»	0,025.442	Id.
	» » 10° »	» 2,060.807	»	»	0,029.195	Id.
8,50 %	» » 11° » . .	» 2,235.976	»	»	0,031.676	Id.
	» » 12° » .	» 2,426.034	»	»	0,034.369	Id.
	» » 13° » .	» 2,632.247	»	»	0,037.290	Id.
	» » 14° » .	» 2,855.988	»	»	0,040.460	Id.
	» » 15° . .	» 3,098.747	»	»	0,046.481	Id.
9 %	» » 16° » . .	» 3,377.634	»	»	0,050.664	Id.
	» » 17° »	» 3,681.621	»	»	0,055.224	Id.
	» » 18° »	» 4,012.967	»	»	0,060.194	Id.
	» » 19° »	» 4,374.134	»	»	0,065.612	Id.
	» » 20° »	» 4,767.806	»	»	0,071.517	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

(8207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 70, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Verri Antonio in data 6 giugno 1968, avverso il denegato conferimento della cattedra di direzione con insegnamento di materie tecniche industriali ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 11.

(7921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1974, n. 1947, è stato approvato l'atto n. 95792 di rep. del 16 gennaio 1974, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla mensa vescovile di Ariano Irpino della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela » in Ariano Irpino, estesa mq. 1.100 riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Ariano Irpino alla partita n. 2162 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) alla particella n 343 del foglio di mappa n. 50 e nella planimetria tratturale con la lettera « B ».

(7958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 4 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,35	663,35	663,40	663,35	662 —	663,30	663,25	663,35	663,35	663,35
Dollaro canadese	673,20	673,20	673,20	673,20	671 —	673,20	674,80	673,20	673,20	673,20
Franco svizzero	226,15	226,15	226,10	226,15	220 —	226,10	226,10	226,15	226,15	226,10
Corona danese	108,84	108,84	108,90	108,84	107 —	108,80	108,90	108,84	108,84	108,80
Corona norvegese	120,70	120,70	120,85	120,70	118,70	120,60	120,85	120,70	120,70	120,60
Corona svedese	150,40	150,40	150,30	150,40	147,50	150,30	150,40	150,40	150,40	150,35
Fiorino olandese	247,40	247,40	247,40	247,40	243,80	247,40	247,35	247,40	247,40	247,40
Franco belga	17,07	17,07	17,05	17,07	16,80	17,05	17,06	17,07	17,07	17,05
Franco francese	139,95	139,95	140,14	139,95	135,75	139,90	139,98	139,95	139,95	139,95
Lira sterlina	1544,75	1544,75	1544,75	1544,75	1530 —	1544,70	1544,75	1544,75	1544,75	1544,75
Marco germanico	252,52	252,52	252,10	252,52	248,50	252,50	252,03	252,52	252,52	252,50
Scellino austriaco	35,5625	35,5625	35,30	35,5625	35,15	35,55	35,5175	35,5625	35,56	35,55
Escudo portoghese	25,98	25,98	25,95	25,98	25,65	25,95	25,96	25,98	25,98	25,98
Peseta spagnola	11,5450	11,545	11,54	11,5450	11,50	11,50	11,5385	11,5450	11,54	11,50
Yen giapponese	2,2210	2,221	2,26	2,2210	2,25	2,22	2,22	2,2210	2,22	2,22

Media dei titoli del 4 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,750
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,325
» 5 % (Ricostruzione)	86,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	87 —
» 5 % (Città di Trieste)	85,575
» 5 % (Beni esteri)	84,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,300
» poliennali 7 % 1978	93 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,30
Dollaro canadese	674 —
Franco svizzero	226,125
Corona danese	108,87
Corona norvegese	120,775
Corona svedese	150,40
Fiorino olandese	247,375
Franco belga	17,065
Franco francese	139,965
Lira sterlina	1544,75
Marco germanico	252,275
Scellino austriaco	35,54
Escudo portoghese	25,97
Peseta spagnola	11,542
Yen giapponese	2,22

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Giorgio Bianchi, avverso il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° giugno 1971, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 190 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, alla nomina del dott. Filippo Nardi quale direttore amministrativo della compagnia portuale di Marina di Carrara.

(8028)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 377, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 18 febbraio 1972 dalla sig.ra Lanzotti Elena nata Beneduci, operaia comune della manifattura tabacchi di Napoli, dispensata dal servizio ai sensi dell'art. 34 della legge 5 marzo 1971, n. 90, a decorrere dal 3 luglio 1970, avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1971, n. 18843, con il quale all'interessata è stata liquidata l'indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

(7891)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 14 settembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1845/72 e n. 1888/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,50
	b) altri	0120 00	—
	II altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5%	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità .		0,85
	- le altre destinazioni		1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità . . .		1,50
	- le altre destinazioni		2,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,60
	- le altre destinazioni		3,70
	2. superiore a 4% . . .	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,60
	- le altre destinazioni . . .		3,70
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5%	0150 10	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 21	1,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0150 31	1,50
	2. superiore a 4%	0160 00	1,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01 (segue)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	11,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	18,70
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	22,90
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	41,60
	III. superiore a 45%	0400 00	47,80
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0720 30	28,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0720 40	36,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0820 00	37,80
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	39,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0920 20	50,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	28,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1120 40	36,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1220 00	37,80
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	39,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1320 20	50,70
	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1420 10	4,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1420 20	10,80
	2. altri	1520 00	12,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1620 10	4,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1620 20	10,80

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%	1620 30	12,40
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1620 40	12,40
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1620 50	22,90
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	1620 60	41,60
	2. superiore a 45%	1720 00	47,80
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,2310 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,2860 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2320 40	0,3600 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,3780 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2420 20	0,5070 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,2310 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,2860 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2620 40	0,3600 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,3780 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	2720 20	0,5070 (1) per kg
	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	10,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 70	3,00 (2)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 75	10,80 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 80	0,1140 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 85	0,2290 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	2910 90	0,4160 (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0,4780 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85%:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	100,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	100,00
	(III) altri	3110 30	100,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5%	3210 10	100,00
	(II) superiore a 99,5%	3210 20	125,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		23,10
	- le altre destinazioni		46,10
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	38,10
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . . .	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,80
	- le altre destinazioni		23,80
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,80
	- le altre destinazioni		40,80
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,80
	- le altre destinazioni		47,80
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,80
	- le altre destinazioni		47,80
	E. altri:		
	1. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	48,10
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	63,10
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	48,10
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		45,80

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		45,80
	ex 2. Tilsit, aventc tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48% . . .	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		15,80
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano .	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		33,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		37,10
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% .	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,60
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	36,90

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	10,80
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	10,80

N.B. — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 1° settembre 1972 al 14 settembre 1972 è di L. 31,25 (regolamento (CEE) n. 1883/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 1° settembre 1972 al 14 settembre 1972 è di L. 31,25 (regolamento (CEE) n. 1883/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, Paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5516)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni, per Marinarsen Taranto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della difesa per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del Marinarsen di Taranto di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti per Marinarsen di Taranto i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Aggiustatore-congegnatore:		
Aggiustatore meccanico	specializzato	5
Aggiustatore meccanico	qualificato	5
Congegnatore meccanico	qualificato	5
Congegnatore di precisione	specializzato	10
Compressorista	qualificato	5
Carpentiere in ferro e metalli:		
Carpentiere in ferro e metalli in genere	specializzato	10
Carpentiere in ferro e metalli in genere	qualificato	10
Calafato da mazzuola in ferro	qualificato	5
Tracciatore in metalli	specializzato	6
Conduttore di mezzi speciali con patente D-E o corrispondenti patenti militari	specializzato	5
Elettricista:		
Circuitista installatore e riparatore	specializzato	20
Circuitista installatore e riparatore	qualificato	5
Per centrali elettriche	specializzato	15
Per centrali elettriche	qualificato	10
Elettromeccanico:		
Elettromeccanico in genere	specializzato	3
Elettromeccanico in genere	qualificato	3
Congegnatore elettrico	specializzato	3
Congegnatore elettrico	qualificato	3
Elettronico:		
Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	specializzato	15
Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	qualificato	5
Guida palombaro	qualificato	8
Manovale per lavorazioni:		
Manovale addetto alle lavorazioni	comune	3
Motorista:		
Motorista in genere	specializzato	8
Motorista in genere	qualificato	3
Montatore di motore	specializzato	25
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
Alesatore	qualificato	2
Fresatore	qualificato	2
Tornitore in metalli	qualificato	5
Palombaro:		
Palombaro artefice	specializzato	8
Palombaro in genere	specializzato	6
Tipografo:		
Compositore a mano	specializzato	4
Impressore	specializzato	4
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione materiali	qualificato	8
Addetto ai servizi di vigilanza	qualificato	6
Conduttore di impianti di lavanderia automatici e non automatici	specializzato	1
Cuoco	qualificato	5
Guardiano	qualificato	5
Infermiere patentato	qualificato	3
Manovale per servizi vari:		
Manovale addetto ai servizi generali	comune	25

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1 - *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 10.

Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare), del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Taranto) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 52 Difesa, foglio n. 57

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1º Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 in data 9 ottobre 1974.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . . in data . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto a giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Data .

Firma
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
(Cognome e nome) (Data di nascita)

. . . .
(Indirizzo)

2) . . .
(CAP) (Comune)

(Provincia) (Sigla della provincia)

(7970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972, registro n. 7, foglio n. 251, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Trieste;

Visto che il citato decreto ministeriale 1° agosto 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 12 aprile 1972;

Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Trieste sono disponibili, per concorso pubblico, due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno lé norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato

sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre; ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 244

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . , chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione allo Osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 244 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 ottobre 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 de bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Progettazione, costituita da calcoli, disegni e descrizioni, di mezzi tecnici: strumenti e loro parti, apparecchi, impianti per la ricerca sperimentale astronomica e astrofisica.

Nozioni fondamentali dell'astronomia e dell'astrofisica.

Conoscenza teorico-pratica degli scopi sperimentalmente perseguibili negli osservatori astronomici.

Conoscenza dei vari tipi di telescopi e dei loro usi: visuali, fotografici, spettrografici, radio astronomici; degli orologi; delle macchine calcolatrici; delle attrezzature ausiliarie, comprese quelle di controllo e di misura; delle loro varie parti e connessioni: meccaniche, ottiche, elettriche e elettroniche; del loro funzionamento e rettifica; di possibili guasti e riparazioni; di parziali ricostruzioni ed innovazioni secondo scopi e norme direttive appositamente indicate.

(7579)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1974, n. 44.

Integrazione del regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale approvato con legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento, approvato con la legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, è sostituito dai seguenti:

Art. 17. — Tutti i contratti da cui derivi una entrata o una spesa a carico del bilancio del consiglio sono stipulati secondo le forme e le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 17-*bis*. — Si procede a licitazione privata invitando, a mezzo avvisi contenenti l'individuazione dell'oggetto e delle condizioni generali e speciali del contratto, le persone o le ditte ritenute idonee in un luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto con le modalità indicate nell'avviso stesso.

Per i contratti contenenti l'appalto di opere o di servizi si procede invitando persone e ditte ritenute idonee, sulla base di un'elenco approvato dall'ufficio di presidenza.

Un funzionario dell'ufficio di segreteria delegato dall'ufficio di presidenza riceve le offerte, annota su ciascuna di esse il giorno e l'ora di arrivo, decide sulla tempestività delle offerte stesse, procede in pubblica seduta alla loro lettura, delibera la aggiudicazione del contratto al migliore offerente, dirige ogni altra operazione inerente alla gara.

Il funzionario di cui al precedente comma predispone la proposta di aggiudicazione e la trasmette, unitamente ai verbali di gara, all'ufficio di presidenza per l'approvazione.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art. 17-*ter*. — Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) quando la licitazione sia andata deserta;

2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privative industriali o da particolari pregi di lavorazioni artigianali;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta puo fornire con i requisiti tecnici richiesti;

4) quando si debbano stipulare contratti di locazione concernenti locali destinati a servizi del consiglio;

5) quando la urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture non consenta il ricorso al procedimento di licitazione privata o comunque sussistano circostanze di carattere eccezionale.

Art. 17-*quater*. — Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali l'ufficio di presidenza puo ricorrere al procedimento di appalto-concorso, invitando le ditte ritenute idonee a presentare, sulla base di norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nelle forme e con le modalità stabilite nell'invito l'ufficio di presidenza procede con giudizio insindacabile alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà delle ditte offerenti.

Alle persone o alle ditte che hanno partecipato al concorso non spetta alcun compenso per la compilazione dei progetti presentati, salvo diversa espressa preventiva decisione dello ufficio di presidenza.

Art. 17-*quinques*. — La deliberazione a contrarre e la scelta della procedura di individuazione del contraente spettano allo ufficio di presidenza.

I contratti devono avere durata determinata e non possono comunque avere scadenza successiva alla legislatura in corso alla data della stipulazione del contratto, esclusi quelli di cui al n. 4) dell'art. 17-*ter*.

I contratti sono redatti in forma privata salvo i casi in cui la legge prescrive l'atto pubblico.

Lo schema di contratto viene predisposto dall'ufficio di segreteria e quindi sottoscritto dal presidente del consiglio e dall'altro contraente.

Il contratto viene quindi sottoposto all'approvazione definitiva dell'ufficio di presidenza.

Gli obblighi derivanti dal contratto sorgono per l'assuntore, al momento dell'aggiudicazione nel caso di licitazione privata di appalto-concorso e al momento della stipulazione nel caso di trattativa privata.

I contratti devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

La documentazione comprovante la capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, nonchè quella relativa alla facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere deve essere allegata al contratto, previo accertamento della sua regolarità da parte del funzionario che riceve l'impegno contrattuale.

Nei contratti o negli atti di sottomissione deve altresì essere incluso l'obbligo dell'assuntore di sottostare, alle stesse condizioni contrattuali, all'aumento o alla diminuzione delle forniture o prestazioni, che formano oggetto del contratto, sino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

L'aliquota del quinto può essere elevata al terzo quando si tratti di forniture di cui è meno sicura la previsione dei quantitativi effettivamente occorrenti.

Le forniture devono essere autorizzate per i quantitativi strettamente necessari e, di regola, per periodi non eccedenti l'anno finanziario in corso, evitandosi scorte superiori al fabbisogno normale.

Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo, non superiore ad un decimo, sia trattenuta a garanzia per un periodo di tempo determinato dopo l'esecuzione del contratto.

Art. 2.

Al titolo VI del regolamento approvato con la legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, è aggiunto il seguente:

Titolo VI-bis

SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI, STUDI E RICERCHE

Art. 19-*bis*. — Possono essere conferiti incarichi di studio e di consulenza su problemi di particolare rilievo, attinenti alle funzioni di competenza del consiglio regionale, a persone di comprovata capacità estranee alla amministrazione regionale.

Tali incarichi possono essere altresì conferiti ad enti, istituti ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento degli incarichi predetti.

Art. 19-*ter*. — Il conferimento dell'incarico viene effettuato con delibera dell'ufficio di presidenza per oggetti definiti, a tempo determinato, con indicazione dell'ammontare dei compensi od onorari da corrispondere e dell'eventuale rimborso delle spese, nonchè delle modalità di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 19-*quater*. — L'ufficio di presidenza, anche su richiesta delle commissioni consiliari, può promuovere convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche su problemi di interesse regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 2 agosto 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 giugno 1974 (atto n. 1117) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 1° agosto 1974.

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1974, n. 45.

Stralcio del piano regionale di sviluppo 1973-75. Contributi ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta la spesa di lire 800 milioni nell'anno 1974 e lire 400 milioni nell'anno 1975, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, che intendono eseguire, all'interno dei centri storici, interventi diretti al restauro ed al risanamento di complessi edilizi di loro proprietà destinati a civile abitazione.

I contributi sono concessi nelle seguenti misure, sulla spesa ritenuta ammissibile:

a) fino all'80 per cento per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) fino al 70 per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti;

c) fino al 60 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 50 000 abitanti;

d) fino al 50 per cento per gli enti locali minori non territoriali.

Art. 2.

Al fine della concessione dei contributi per gli interventi di cui al precedente articolo, sono da considerare « centri storici » e « zone territoriali omogenee di tipo *A* di cui allo art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 » le aree indicate tali dagli strumenti urbanistici, e quelle inerenti alla delimitazione dei centri storici ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Tali interventi, nei comuni dotati del piano regolatore generale, potranno concretizzarsi nei limiti consentiti dalla normativa dei medesimi, mediante progetti attuativi aventi validità di « piani particolareggiati ».

Saranno ammesse a contributo, previa approvazione dei relativi singoli progetti edilizi da parte degli organi regionali, anche opere di consolidamento e restauro conservativo, da eseguirsi sia nei comuni dotati di piano regolatore generale sia in quelli sprovvisti di tale strumento urbanistico.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi, deliberate dai competenti organi degli enti di cui all'art. 1, vanno dirette al presidente della giunta regionale e devono essere corredate:

1) dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare;

2) da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per eventuali consulenze ed indagini preliminari;

3) da un certificato del sindaco o del presidente dell'ente sulle risultanze economiche del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario antecedente a quello nel quale viene avanzata la domanda.

Le domande concernenti il programma dell'intero biennio 1974-75 devono pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il consiglio regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera il programma biennale, predisposto dalla giunta regionale, per la concessione dei contributi.

Detto programma terrà conto della situazione di bilancio degli enti, nonchè della importanza e dell'urgenza degli interventi da finanziare.

Art. 5.

Divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, il presidente della giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono, a pena di decadenza, essere trasmessi, per le approvazioni ed i pareri di legge, gli studi ed il progetto esecutivo dell'intervento per il quale è stato richiesto il contributo.

Tale progetto esecutivo, nel caso trattisi di comune dotato di piano regolatore generale, ha validità di piano particolareggiato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni.

Trascorso il termine di cui al primo comma la giunta regionale provvede alla concessione di contributi.

Le somme necessarie saranno accreditate sulla base del verbale di aggiudicazione dei lavori.

Art. 6.

Qualora gli enti non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della parte di spesa non coperta da contributo regionale per gli interventi di cui all'art. 1, la Regione provvederà a fornire garanzia fidejussoria.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa in sostituzione dell'obbligato principale.

Art. 7.

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dello atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi formalmente ad iscrivere sui propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento.

Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 8.

Gli oneri previsti al precedente art. 1 faranno carico, rispettivamente, ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 con imputazione al cap. 431 di nuova istituzione denominato « Contributi ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, sugli interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici ».

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni con imputazione al cap. 432 di nuova istituzione denominato « Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria sui prestiti contratti dai comuni e dagli altri enti locali minori non territoriali per la realizzazione d'interventi nei complessi edilizi dei centri storici » del bilancio dell'esercizio 1974.

Alla predetta spesa si farà fronte con il netto ricavo di mutui per complessive L. 1.230.000.000 della durata massima fino a trenta anni, che la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni di mercato, con istituti di credito a ciò abilitati e ad un tasso non superiore al 12 per cento, richiedendo, se necessaria, apposita fidejussione bancaria.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui suddetti sono calcolati in L. 104.000.000 per l'anno 1974, in L. 153.658.000 per ciascuno degli anni dal 1975 al 2003 ed in L. 49.658.000 per l'anno 2004, con imputazione al cap. 471 « Rate ammortamento di mutui passivi » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

L'onere per l'eventuale fidejussione bancaria è pari allo 0,30 per cento del debito capitale residuo ed è stabilito in L. 2.490.000 per l'anno 1974, in L. 3.690.000 per l'esercizio 1975 e proporzionalmente decrescente per gli esercizi successivi fino al 2004,

con imputazione al cap. 472 « Spese per fidejussioni a garanzia di mutui passivi » del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli successivi.

Agli oneri medesimi si farà fronte, per l'anno 1974, mediante il prelievo di L. 93.000.000 dallo stanziamento del cap. 468 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e con la riduzione di L. 13.490.000 dallo stanziamento del cap. 312 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio dell'esercizio 1974; per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento della tassa regionale di circolazione.

Le rate di ammortamento e le spese per la eventuale fidejussione saranno specificate vincolate in bilancio a favore dell'istituto mutuante e dell'istituto garante.

Il netto ricavo dei mutui sarà versato dalla tesoreria regionale, con imputazione sul cap. 90 « Mutui » della parte entrata nei bilanci relativi agli esercizi 1974 e 1975.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 2 agosto 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 giugno 1974 (atto n. 1120) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° agosto 1974.

(7312)

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 luglio 1974, n. 22.

Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Provvidenze per l'agricoltura

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, la partecipazione della Regione al fondo di cui all'art. 1 della stessa legge è incrementata di lire 2800 milioni.

Le somme di pertinenza della quota regionale già rientrate o che rientreranno con la riscossione delle rate di ammortamento dei prestiti ratizzati in applicazione della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, con l'estinzione anticipata o con la revoca delle ratizzazioni e con i relativi interessi attivi, detratti soltanto i pagamenti già effettuati per la copertura degli oneri gravanti sulla quota regionale del fondo stesso a termini della predetta legge, sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, è abrogato. Le relative somme, eventualmente non ancora utilizzate, sono destinate alle altre finalità previste dalla stessa legge.

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, eventualmente non ancora definite, possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dagli articoli 5 e 7 della presente legge.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Almeno il 60 per cento del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di lire 2500 milioni.

Almeno il 70 per cento del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

Art. 6.

Ai prestiti di importo non superiore a lire 1.500.000 è riservato non meno del 50 per cento delle quote previste dal secondo comma dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

Per le operazioni di credito di cui agli articoli precedenti il tasso di interesse a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 5 per cento, ridotto al 3 per cento per i prestiti in favore dei coltivatori diretti singoli o associati e di cooperative agricole e loro consorzi.

Art. 8.

Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire 2000 milioni.

Art. 9.

Per la concessione del concorso sugli interessi relativi ai mutui previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 il limite quindicennale di spesa di lire 2000 milioni.

Nella concessione del concorso di cui al comma precedente sarà data particolare preferenza alle piccole e medie aziende.

Art. 10.

I mutui di cui all'art. 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi per l'estinzione delle passività in essere alla data del 31 dicembre 1973.

I mutui di cui al precedente comma possono essere concessi nei confronti degli enti che anno usufruito delle agevolazioni previste dal citato art. 23 per le passività in essere, con esclusione delle stesse passività delle annualità di ammortamento gravanti sugli enti in dipendenza dei mutui già contratti ai sensi del predetto art. 23.

La misura degli interessi, che gli istituti di credito possono praticare per i mutui di cui al presente articolo, viene determinata periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite trentacinquennale di spesa di lire 75 milioni.

Art. 11.

Le provvidenze di cui all'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, all'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, all'art. 17 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28 e all'art. 18 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, sono prorogate a tutto l'anno 1973.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.080.000.000.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare in ogni caso il 25 per cento del prezzo di orientamento diminuito del 10 per cento, stabilito per i rispettivi tipi di vino per l'annata in corso dai regolamenti della Comunità economica europea ».

Art. 13.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia della Regione siciliana.

Per le predette finalità è istituito presso l'assessorato della agricoltura e delle foreste il relativo fondo con una dotazione della Regione di lire 5000 milioni. La garanzia della Regione opererà previa escussione del debitore.

Le trattenute effettuate sulle singole operazioni dagli istituti di credito a termine delle vigenti disposizioni di legge sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

Art. 14.

Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento della imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni da iscrivere al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 15.

L'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro che conferiscono il prodotto relativo al raccolto dell'anno 1974 agli ammassi volontari istituiti da cooperative agricole, consorzi o enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e che corrispondono, all'atto del conferimento, una anticipazione sul prezzo non inferiore a lire 15.000 per quintale, le seguenti provvidenze:

a) lire settecento per ogni quintale di grano conferito, quale contributo, forfettariamente determinato, sulle spese complessive di gestione; tale contributo è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative agricole, consorzi ed enti ammassatori;

b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico dei produttori, gravi un interesse complessivo non superiore al tre per cento; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 3100 milioni per l'ammasso volontario di non oltre un milione e 300 mila quintali di grano.

Art. 16.

Ciascun produttore non può conferire, in ogni caso, quantitativi superiori a 200 quintali.

Hanno preferenza ad usufruire delle provvidenze di cui al presente articolo i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 17.

In ciascuna provincia alle operazioni successive al conferimento previsto dagli articoli 15 e 16 sovraintende un comitato composto:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede;

b) dal direttore del consorzio agrario provinciale o da un suo delegato;

c) da quattro rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni di categoria nominati dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 18.

I prestiti di esercizio erogati per l'annata agraria 1972-73 dalla gestione del fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo in favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri ai fini dell'acquisto di sementi e concimi per la risemina dei terreni compresi nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni dei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973, determinati con decreti del presidente della Regione, vengono differiti, senza ulteriori oneri per interessi, dal 31 agosto 1974 al 31 agosto 1975.

Art. 19.

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori di grano duro garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta, a norma del primo comma dell'art. 15, ai produttori che conferiscono il grano duro.

La garanzia non può essere accordata per una somma superiore a lire 1800 per ogni quintale di grano duro conferito ed è prestata con decreto dell'assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Titolo II

Provvidenze per le medie e piccole imprese

Art. 21.

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 5000 milioni per le seguenti finalità:

a) concessione di mutui per la formazione di scorte di materie prime o di prodotti finiti;

b) concessione di finanziamenti integrativi, a favore delle imprese che già fruiscono, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1957, n 51, di mutui per la formazione di scorte, in misura pari all'aumento registrato, nel triennio 1971-1973, nei costi delle materie prime e di trasformazione, qualora tale aumento non sia stato considerato nell'operazione principale di mutuo.

I finanziamenti integrativi di cui al comma precedente non possono avere durata superiore a 10 anni e sono concessi al tasso annuo del 4 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

I finanziamenti integrativi concessi dagli istituti o aziende di credito operanti in Sicilia sono ammessi al contributo in conto interessi di cui all'art. 20 della legge regionale 11 aprile 1972 n. 27, sostituito dall'art. 26 della presente legge, alla garanzia sussidiaria di cui all'art. 18 della stessa legge n. 27, ed all'accreditamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, integrata dall'art. 19 della citata legge n. 27 del 1972, e modificata dall'art. 25 della presente legge.

Art. 22.

Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 10.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al 50 per cento dello ammontare delle commesse, richiedenti tempi tecnici di realizzazione non inferiori a quattro mesi, acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 80 del testo unico 3 giugno 1967, n. 1523, dallo art. 7, commi settimo, ottavo e nono della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e dell'art. 29 della presente legge, sia in esecuzione di contratti di fornitura non rientranti nelle predette riserve e richiedenti tempi tecnici di realizzazione non inferiori a quattro mesi.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi al tasso annuo del 4 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, e non possono avere durata inferiore a 18 mesi e superiore a cinque anni.

All'atto della riscossione del prezzo delle commesse finanziate, e comunque non prima di 18 mesi dalla data del contratto di mutuo, il termine di durata del finanziamento resterà in vigore, sempre che l'impresa beneficiaria dimostri di avere nel frattempo acquisito altre commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma, per un valore almeno il doppio del mutuo residuo.

In mancanza il contratto di mutuo sarà risoluto di diritto e l'impresa beneficiaria dovrà procedere alla estinzione anticipata del mutuo.

Art. 23.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Analoga garanzia è concessa alle aziende produttrici di vino marsala, distillati ed alcool che siano riuniti in appositi consorzi, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, per il finanziamento delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 1069 e del relativo regolamento, nonchè delle leggi e regolamenti sulla distillazione e produzione di alcool da vino e da materie vinose. Le domande devono essere presentate per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte di invecchiamento, nonchè la durata dell'invecchiamento stesso per ogni singola partita ».

Art. 24.

Le somme residue sullo stanziamento di lire 3000 milioni previsto dall'art. 17 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, sono utilizzate per le finalità previste dall'art. 21 della presente legge.

Art. 25.

La percentuale massima del 30 per cento relativa agli accreditamenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, integrata dall'art. 19 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è elevata alla stessa misura massima del 50 per cento prevista dall'art. 18 della predetta legge n. 27 per la garanzia sussidiaria agli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia che effettuano nuove operazioni di finanziamento alle scorte ai sensi della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26.

L'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificato dall'art. 20 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni previste dall'art. 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi in modo che il tasso a carico dei mutuatari non risulti superiore al 4 per cento.

Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina periodicamente la misura del contributo di cui sopra, tenendo conto, per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione, degli accreditamenti di cui al precedente art. 14 ».

Art. 27.

Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per tre anni, un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi, alle società in partecipazione ed alle cooperative che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate o associate, curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate o associate;

e) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

f) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate e delle cooperative.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni, in misura decrescente, e non può superare, rispettivamente, il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.

Il contributo è concesso dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio ai consorzi e alle società in partecipazione sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa. L'erogazione è effettuata mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Ove si tratti di cooperative o consorzi di cooperative il predetto contributo è concesso dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione con le modalità previste nel comma precedente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1974, di cui lire 100 milioni riservati alle cooperative e loro consorzi, di lire 1200 milioni per l'esercizio finanziario 1975, di cui lire 200 milioni riservati alle cooperative e loro consorzi, di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, di cui lire 150 milioni riservati alle cooperative e loro consorzi.

Art. 28.

I benefici di cui ai precedenti articoli del presente titolo sono concessi alle imprese industriali che:

a) abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a 5000 milioni, purchè non si tratti di imprese di produzione di energia elettrica, di imprese petrolchimiche, di raffinerie di oli minerali, di cementifici, qualunque sia il numero di dipendenti o la dimensione degli investimenti;

b) che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, i limiti di cui alla precedente lettera *a*) vanno riferiti all'intero complesso.

Il limite di occupazione e di investimento di cui al primo comma non si applica nei confronti delle imprese a partecipazione maggiorata di enti economici regionali.

Art. 29.

L'amministrazione regionale e gli enti pubblici regionali, nonchè le società da essi controllate, sono tenuti a riservare alle imprese industriali della Sicilia il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possano essere effettuate dalle stesse imprese.

Le amministrazioni e gli enti tenuti alla osservanza della disposizione di cui al precedente comma saranno determinati con decreto del presidente della Regione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Le amministrazioni e gli enti regionali determinati con il decreto suindicato presenteranno annualmente all'assessorato regionale dell'industria e del commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle industrie siciliane.

Art. 30.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi costituiti, secondo apposite convenzioni con istituti ed aziende di credito, dalle imprese stesse riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi, basati sui principî della mutualità e senza scopo di lucro.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia sono autorizzate a promuovere la costituzione di consorzi per gli effetti di cui al precedente comma.

Da parte dei consorzi, i cui fondi rischi siano integrati con il contributo regionale, non possono essere concesse garanzie ad imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata.

Ai fini del presente articolo, sono considerate piccole e medie industrie le imprese individuali o societarie, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi nel territorio della Regione, definiti con le caratteristiche ed i parametri della lettera *a*) dell'art. 28.

Restano escluse le imprese che siano comunque controllate o collegate attraverso partecipazioni dirette o indirette a complessi aziendali di dimensioni maggiori.

Sono parimenti escluse le imprese artigiane iscritte allo albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 31.

Gli statuti dei consorzi che usufruiscono della integrazione di cui al precedente art. 30 devono essere approvati con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio e devono espressamente prevedere:

a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;

b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non potrà comunque superare la misura massima di lire 50 milioni per ciascuna impresa;

c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e in totale dei finanziamenti garantibili;

d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio ed istituto di credito finanziatore;

e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

Gli statuti dei consorzi debbono altresì prevedere:

1) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

2) l'approvazione da parte dell'assessore regionale per la industria ed il commercio di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

3) la trasmissione all'assessorato regionale della industria e del commercio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

4) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto risidua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione, al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 32.

La domanda per l'integrazione da parte della Regione dei fondi rischi di cui al precedente art. 30 deve essere presentata a cura del presidente del consorzio all'assessorato dell'industria e del commercio che provvede alla istruttoria.

Essa va corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti indicati al quarto comma e seguenti dell'art. 30 della presente legge;

c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, di cui al precedente art. 30.

Art. 33.

L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi di cui al precedente art. 30 può essere effettuata fino alla concorrenza del 50 per cento.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che promuovono la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare dei fondi stessi fino alla concorrenza del 20 per cento.

Ai consorzi possono partecipare società ed enti che esercitano attività finanziarie, creditizie ed assicurative.

La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ogni qual volta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicati.

L'intervento della Regione non potrà comunque eccedere in totale per ciascun consorzio l'importo di lire 100 milioni; quello di ciascuna camera di commercio l'importo di lire 40 milioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni.

Art. 34.

Ai benefici di cui agli articoli 21, 30, 31, 32 e 33 della presente legge, sono ammesse anche le imprese alberghiere che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità.

Nel caso di imprese articolate in più unità alberghiere i limiti di cui al comma precedente vanno riferiti all'intero complesso.

Art. 35.

Il costo delle operazioni di mutuo accordate in base allo art. 1 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, non può gravare sui mutuatari per interessi ed oneri accessori in misura superiore al 4 per cento.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso del 4 per cento a carico dei mutuatari e il tasso di interesse complessivo determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 36.

L'assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere ai consorzi industriali costituiti ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e successive modificazioni, finanziamenti per la realizzazione, a favore delle aziende che abbiano i requisiti di cui all'art. 28 della presente legge, di strutture riguardanti servizi comuni e sociali all'interno del territorio consortile.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 che sarà iscritta nel bilancio della Regione, «Assessorato dello sviluppo economico».

Titolo III

Provvidenze per l'artigianato

Art. 37.

La misura massima del credito di esercizio previsto dall'art. 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 1954, n 50, e successive aggiunte e modificazioni, è determinata in lire 4 milioni.

Le operazioni di credito di cui al comma precedente possono avere durata massima di 36 mesi, oltre un periodo di preammortamento della durata di sei mesi.

Art. 38.

Il tasso di interesse per le operazioni di credito previste dall'art. 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, non può gravare sui beneficiari, per interessi ed oneri accessori, in misura superiore al 5,50 per cento.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse del 5,50 per cento, in precedenza indicato a carico dei prestatari, e il tasso d'interesse determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 39.

Il fondo concorso interessi, previsto dall'art 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è incrementato di lire 2000 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Art. 40.

Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è istituito un fondo di lire 400 milioni, da versare in ragione di lire 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, per la concessione di contributi a favore degli istituti ed aziende di credito che effettuano in Sicilia operazioni di credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le operazioni previste dal comma precedente il tasso a carico dei beneficiari non può superare quello gravante allo stesso titolo sulle analoghe operazioni effettuate dalla CRIAS.

Il comitato regionale per il credito ed il risparmio determina periodicamente la misura del contributo da corrispondere agli istituti mutuanti.

Per le finalità di cui al presente articolo la CRIAS è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) e con gli istituti e le aziende di credito interessati. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, impartisce le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 26 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1960, n. 33, e successive modificazioni, è aumentato di lire 2000 milioni.

Art. 42.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, e successive modificazioni, per le finalità indicate nell'art. 1, lettera *c*), della predetta legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, viene ulteriormente incrementato di lire 5000 milioni da versarsi in ragione di lire 2000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

La durata massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, non 34, già elevata a dieci anni con l'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevata a quindici anni dei quali due di preammortamento.

Titolo IV

Provvidenze per la cooperazione

Art. 43.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) relative all'organizzazione, al funzionamento, al personale dell'Istituto e alle modalità delle operazioni, sono sottoposte all'approvazione dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Il bilancio dell'Istituto, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore per il lavoro e la cooperazione e approvato con legge regionale ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

L'I.R.C.A.C. è tenuto a fornire, tramite il Governo della Regione, le informazioni, i dati e i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana per i propri fini.

Sono abrogati l'art. 18 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e le norme statutarie in contrasto con il presente articolo.

Art. 44.

E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata di lire 2500 milioni che saranno versati in cinque annualità di pari importo a decorrere dall'esercizio finanziario 1974, per il finanziamento di operazioni di credito di esercizio e a medio termine in favore delle cooperative di artigiani e loro consorzi nonchè di consorzi fra imprese artigiane.

Per le operazioni di credito di cui al precedente comma il tasso d'interesse a carico delle cooperative di artigiani e loro consorzi, nonchè di consorzi fra imprese artigiane, è fissato nella misura del 3 per cento a scalare.

Art. 45.

E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata per il finanziamento di operazioni di credito di esercizio e a medio termine in favore di cooperative costituite tra operatori del settore della ricettività turistico-alberghiera, delle associazioni di imprese e loro consorzi per l'istituzione di servizi comuni.

Le operazioni da ammettersi a finanziamento sono anche quelle destinate alla realizzazione o all'acquisto ed alla gestione di magazzini adibiti al deposito ed alla conservazione delle merci e delle derrate destinate ai consumi negli esercizi dei soci delle cooperative, delle associazioni di imprese e dei loro consorzi.

Al fondo di cui al primo comma non possono accedere le cooperative, le associazioni di imprese ed i consorzi che comprendono tra gli associati singole aziende alberghiere con disponibilità di posti letto superiore a 300.

Per le operazioni di credito di cui al presente articolo il tasso di interesse a carico delle cooperative, delle associazioni di imprese e dei loro consorzi è fissato nella misura del cinque per cento a scalare.

Il fondo ha una disponibilità iniziale di lire 2000 milioni, che saranno versati in misura di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Sulla disponibilità del fondo il 70 per cento è destinato alle cooperative e loro consorzi ed il 30 per cento alle associazioni di imprese e loro consorzi.

Art. 46.

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 3, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, integrato dall'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1971, n. 8, e dall'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, viene ulteriormente incrementato di lire 3000 milioni, che saranno versati in tre annualità di pari importo a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

L'Istituto è altresì autorizzato ad effettuare operazioni di credito a medio termine aventi la durata massima di 10 anni di cui uno di preammortamento. Gli utili netti dei fondi di gestione separata assegnati all'Istituto affluiranno annualmente al fondo di cui all'art. 3, n. 4, lettera *b*), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 47.

Ferme restando le norme di cui alla legge regionale 30 luglio 1793, n. 28 e della legge regionale 5 novembre 1973, n. 37, per le operazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1971, n. 8, e successive modificazioni, la misura del concorso nel pagamento degli interessi a carico dell'I.R.C.A.C. è periodicamente determinata dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 48.

In favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative costituite tra gli aventi diritto ai contributi statali per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è concesso un contributo non superiore all'80 per cento della spesa accertata per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali e per le spese di gestione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Il contributo è concesso dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Titolo V

Provvidenze per il commercio

Art. 49.

I massimali previsti dal primo comma dell'art. 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, sono aumentati a 10 milioni.

Per i fini previsti dal predetto art. 28 è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 1500 milioni, per gli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Il tasso di interesse previsto per le operazioni di credito di cui al presente articolo non può gravare sui beneficiari, per interessi ed oneri accessori, in misura superiore al 7 per cento. Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse del 7 per cento in precedenza indicato a carico dei prestatari, e il tasso d'interesse periodicamente determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 50.

Il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammesse a beneficiare le imprese commerciali che abbiano un volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad 80 milioni, ovvero le imprese commerciali di nuova costituzione che abbiano un volume di affari trimestrale dichiarato non superiore a 21 milioni ».

Art. 51.

Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative fra imprese o cooperative di commercianti e di quelle che svolgono attività nel settore dell'industria alberghiera, l'ammi-

nistrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi o alle cooperative che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

a) trattare l'acquisto di merci per conto delle imprese associate;

b) curare l'acquisizione e la trattazione di ordinativi da ripartire fra gli associati;

c) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale tra i consorziati o associati e dare ad essi idonea assistenza per la gestione della impresa;

d) predisporre esposizioni collettive, partecipare a mostre, fiere e mercati in Italia e all'estero, propagandare attività e prodotti delle imprese o cooperative associate.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare, rispettivamente, il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.

Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione, ai consorzi e alle cooperative sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa. L'erogazione è effettuata mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 52.

I termini di cui all'art. 16 della legge regionale 11 aprile 1972, n 27, sono prorogati al 31 dicembre 1974.

Art. 53.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentita la commissione regionale per la cooperazione, è autorizzato a concedere in favore delle cooperative aziendali di consumo costituite fra consumatori per l'approvvigionamento familiare di generi alimentari e di prima necessità, nonchè in favore dei loro consorzi, contributi fino alla misura massima dell'85 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di attrezzature per la conservazione e distribuzione ai soci. I contributi predetti potranno comprendere altresì le spese per l'affitto dei locali necessari e non potranno comunque superare il limite di lire 25 milioni per ciascuna cooperativa e di lire 40 milioni per ciascun consorzio.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

E' istituito presso l'I.R.C.A.C. un fondo di rotazione a gestione separata dell'ammontare iniziale di lire 500 milioni destinato alla concessione, in favore delle cooperative e loro consorzi di cui al presente articolo, di anticipazioni della durata massima di sei mesi, al tasso di interesse annuo del 5,50 per cento, per finanziare, fino all'intero ammontare della spesa, l'approvvigionamento dei prodotti destinati ai soci.

Art. 54.

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono estese alle cooperative costituite fra operatori commerciali di cui all'art. 50 della presente legge e loro consorzi che realizzano nuove strutture commerciali con la concentrazione dei preesistenti esercizi di vendita.

E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per contributi destinati all'acquisto di attrezzature per la commercializzazione e la vendita, nonchè di lire 400 milioni ad ulteriore incremento del fondo di rotazione di cui al precedente articolo.

Art. 55.

Il limite previsto dall'art. 29 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è aumentato a lire 14.000 milioni.

Art. 56.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei produttori ed esportatori singoli, associati o riuniti in cooperativa contributi sugli interessi gravanti sui prestiti d'esercizio concessi da istituti e aziende di credito per le operazioni di raccolta, trasporto, lavorazione, imballaggio, conservazione e collocamento sul mercato di prodotti agrumari e ortofrutticoli.

Il concorso sugli interessi di cui al comma precedente sarà del 5 per cento e potrà essere concesso per un ammontare non superiore al 50 per cento del volume medio commercializzato nel bilancio precedente risultante dalle dichiarazioni presentate all'Ufficio imposte o dai bilanci depositati dalle imprese societarie.

La durata del prestito agevolato non può essere superiore a sei mesi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa di lire 325 milioni.

Art. 57.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi gravanti per anticipazioni concesse da istituti ed aziende di credito in favore di imprese singole o associate esportatrici di agrumi e ortofrutticoli.

Il concorso sugli interessi di cui al comma precedente viene determinato nella misura del cinque per cento.

I contributi sugli interessi di cui al presente articolo vengono concessi:

a) per forniture ad importatori esteri e per l'80 per cento dell'ammontare contrattuale da dimostrarsi all'istituto erogatore dell'anticipazione mediante lettera di vettura e fattura;

b) per anticipazioni dei premi di penetrazione spettanti agli esportatori sui mercati dei paesi della C.E.E. e per le restituzioni spettanti agli esportatori sui mercati dei paesi terzi, per tutto l'ammontare del credito bancario da comprovarsi mediante presentazione all'istituto erogatore delle certificazioni rilasciate dall'AIMA per le esportazioni nei paesi comunitari e dalla intendenza di finanza per le esportazioni verso paesi terzi.

I contributi sugli interessi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono concessi per operazioni della durata massima di mesi 8.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

Titolo VI

Provvidenze per la pesca

Art. 58.

Le provvidenze in favore dei pescatori di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, sono prorogate fino al 31 dicembre 1975.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per lo esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 1300 milioni.

Art. 59.

L'art. 3 della citata legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, è sostituita dal seguente:

« L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la società con periodicità bimestrale, sulla base della certificazione degli uffici doganali dalla quale risulti la quantità di gasolio prelevato, nel periodo in riferimento, per l'attività peschereccia del natante cui si riferisce la richiesta di contributo ».

L'art. 4 della stessa legge n. 56 del 1973, viene così modificato:

« Il contributo complessivo annuale non può in ogni caso essere rapportato ad un quantitativo di carburante superiore del 20 per cento a quello prelevato nell'anno precedente per lo stesso natante.

Per i natanti di nuova costruzione, limitatamente al primo anno di attività, il contributo è calcolato sulla quantità di carburante effettivamente prelevato ».

Titolo VII

Provvidenze per l'edilizia

Art. 60.

L'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è sostituito dai seguenti:

« Alla quota di mutuo concessa ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano in favore degli istituti di credito ed a carico della Regione tutte le garanzie previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

La garanzia della Regione per rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ed accessori si riferisce all'intero importo della quota di mutuo suddetta.

Gli istituti di credito, a garanzia della erogazione della quota di mutuo di cui al primo comma, iscriveranno in loro favore sull'area e sulla costruzione ipoteca di grado immediatamente successivo a quella che sarà iscritta a garanzia del mutuo principale concesso ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, numero 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammortamento della quota di mutuo di cui al terzo comma inizierà prima di quello del mutuo principale ed il pagamento del contributo regionale inizierà in coincidenza con l'ammortamento medesimo ».

Art. 61.

Dopo l'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente art. 26 *bis*:

« Nel caso in cui gli enti o le cooperative di cui al precedente art. 26, ai fini dell'acquisizione delle aree di impianto delle costruzioni, ricorrano alla espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del successivo art. 27, la Regione garantisce per capitale, interessi ed accessori i prestiti chirografari che essi contrarranno con istituti di credito fino alla concorrenza della spesa necessaria per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, e nei limiti di incidenza del costo delle aree rispetto alle costruzioni consentiti dalle disposizioni vigenti.

I suddetti prestiti saranno estinti con parte del ricavato della quota di mutuo di cui al primo comma dell'art. 25.

La garanzia della Regione per i prestiti chirografari può essere concessa fino all'importo di lire 1000 milioni ».

Art. 62.

I benefici e le garanzie previsti dall'articolo precedente sono estesi anche in favore delle cooperative degli enti che usufruiscono dei contributi di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti chirografari ottenuti dalle cooperative e dagli enti per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza saranno estinti con parte del ricavato del mutuo di cui alla citata legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 63.

Le norme previste dall'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano anche a favore delle cooperative edilizie di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 l'ulteriore limite trentacinquennale di spesa di lire 2000 milioni.

Tale stanziamento è riservato al contributo sui mutui richiesti dalle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi i cui soci rispondono ai requisiti previsti dalle vigenti leggi per accedere a contributi erariali.

La misura degli interessi che gli istituti di credito possono praticare per i mutui di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, viene determinata periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 65.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.

Art. 66.

Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento della imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni da iscrivere al cap. 2696 della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 67.

Le determinazioni del comitato regionale per il credito ed il risparmio, previste nella presente legge, sono comunicate periodicamente, dall'assessore regionale preposto al bilancio, alla commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana per la finanza, il bilancio e la programmazione.

Art. 68.

La giunta regionale delibera i criteri generali nell'ambito dei quali dovranno essere adottate le determinazioni del comitato regionale per il credito ed il risparmio previste dalla presente legge. Sulle deliberazioni della giunta regionale il presidente della Regione riferisce alla commissione legislativa per la finanza, il bilancio e la programmazione dell'assemblea regionale prima della trasmissione al comitato suddetto.

Art. 69.

Il limite di lire 80 milioni previsto dal precedente art. 50, per il primo anno di applicazione della presente legge, è elevato a lire 120 milioni.

Art. 70.

Le spese autorizzate dalla presente legge saranno iscritte in bilancio in relazione alle effettive necessità ed in misura non eccedente il limite massimo previsto, per ciascun esercizio finanziario, dai precedenti articoli.

Art. 71.

All'onere di lire 60.930 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1974 si provvede utilizzando parte delle disponibilità dei sotto elencati capitoli del bilancio della Regione e del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1974:

cap. 20911	L. 20.000 milioni;
cap. 20913	» 33.930 milioni;
cap. 2151 (F.S.N.)	» 7.000 milioni.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari dal 1975 e successivi si provvede quanto a lire 2880 milioni con lo stanziamento autorizzato con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47, quanto a lire 1050 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, e per la differenza con le entrate derivanti dai rientri previsti dall'art. 1, secondo comma, della presente legge e con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 72.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 18 luglio 1974, n. **23**.
Provvedimenti per favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del 24 luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui realizzati in Sicilia da enti pubblici, per un periodo di tre anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare le relative spese di gestione, sulla base di apposite perizie presentate dai predetti enti.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

All'onere di lire 300 milioni annui ricadente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 si fa fronte con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 18 luglio 1974, n. **24**.
Norme integrative alla legge regionale 25 luglio 1960, n. 29, sulla formazione della piccola proprietà contadina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del 24 luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29, si applicano anche per quei terreni che, pur essendo già stati assegnati in attuazione della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modifiche, risultino comunque disponibili.

Hanno diritto all'assegnazione dei terreni indicati al comma precedente i coloni, i mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e i concessionari dell'Ente di sviluppo agricolo coltivatori diretti, che da almeno tre anni coltivino i terreni stessi.

Art. 2.

All'assegnatario temporaneamente emigrato o occupato in altri settori produttivi, anche se ha trasferito il proprio domicilio, non può essere revocata l'assegnazione del lotto che detiene.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 18 luglio 1974, n. **25**.
Pagamento della somma di lire 500 milioni a favore dell'Ente zolfi italiani a titolo di concorso nella spesa sostenuta negli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del 24 luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere all'Ente zolfi italiani la somma forfettaria di lire 500 milioni, a titolo di concorso nella spesa sostenuta dallo stesso ente negli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 per lo svolgimento in Sicilia di attività tecnico-industriale e di attività assistenziale, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 18 luglio 1974, n. **26**.
Istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori già dipendenti dalla società SIMET di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del 24 luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso la società AERSIMM di Palermo corsi di formazione professionale riservati ai dipendenti della SIMET di Palermo che alla data del 30 aprile 1974 si trovano sospesi o licenziati.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1° agosto 1974 e la loro gestione verrà affidata alla società AERSIMM di Palermo.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti dall'articolo precedente è dovuta una indennità di lire 5000 per ogni giorno di presenza.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato altresì a concedere ai lavoratori indicati al precedente art. 1 un sussidio straordinario *una tantum* di lire 100.000 *pro-capite* e a rimborsare alla società AERSIMM le spese che sosterrà per l'assistenza malattia in favore dei lavoratori che frequenteranno i corsi.

Art. 3.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare alla società AERSIMM le somme occorrenti dietro presentazione dei fogli paga quindicinali.

Per la liquidazione del sussidio *una tantum* previsto dal precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede ad emettere mandato collettivo di pagamento a carico del bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati a favore degli istituti di credito ai quali è affidato il servizio di cassa del fondo stesso.

Art. 4.

I lavoratori che avranno superato positivamente i corsi previsti al precedente art. 1 acquisiranno titolo preferenziale per l'assunzione presso la stessa società AERSIMM.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 65 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1974 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 18 luglio 1974, n. 27.

Contributo in favore della Società siciliana per la storia patria di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo, nella misura massima di lire 60 milioni, in favore della Società siciliana per la storia patria di Palermo, quale concorso nelle spese per la organizzazione di un congresso storico internazionale e per la pubblicazione di opere inedite di storia siciliana.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1974

BONFIGLIO

(6932)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 25.

Istituzione del comitato regionale per la celebrazione del trentesimo anniversario della resistenza e della liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 26 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, sotto il patronato della Regione, un comitato regionale per la celebrazione in Abruzzo del trentesimo anniversario della resistenza e della liberazione, da tenersi in Lanciano, città decorata di medaglia d'oro al valor militare.

Art. 2.

Il comitato regionale di cui al precedente articolo è così composto:

il presidente della giunta regionale;
il presidente del consiglio regionale;
il commissario del Governo per la Regione;
il comandante del presidio militare;
il comandante della brigata « Majella »;
i comandanti delle formazioni partigiane riconosciute operanti in Abruzzo;
i sindaci dei comuni dell'Abruzzo decorati al valor militare;
i rettori delle università abruzzesi;
il sovraintendente scolastico regionale;
i presidenti delle amministrazioni provinciali;
i rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, del Corpo volontari della libertà e dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti;
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
i rappresentanti delle associazioni: famiglie caduti per la libertà, decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra, combattenti e reduci.

Art. 3.

Alle dipendenze del comitato regionale è istituita una giunta esecutiva così composta:

il sindaco della città di Lanciano decorata di medaglia d'oro al valor militare, presidente;

un rappresentante della giunta regionale;
un rappresentante del consiglio regionale;
i rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma aventi sede in Lanciano;
i rappresentanti delle sezioni locali dei partiti democratici e antifascisti;
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali;
i presidi degli istituti scolastici e i direttori didattici di Lanciano;
i rappresentanti delle organizzazioni artistiche e culturali aventi sede in Lanciano.

Spetta alla giunta esecutiva formulare le proposte circa le manifestazioni da organizzare nell'ambito della celebrazione.

Art. 4.

La Regione, se richiesto, assicura il patrocinio ad analoghe iniziative intese a celebrare il 30° anniversario della resistenza e della liberazione, da svolgersi in Abruzzo, sotto la responsabilità organizzativa ed esecutiva degli enti promotori.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000.000, di cui L. 10.000.000 per la celebrazione prevista dall'art. 1 e L. 5.000.000 per la concessione di contributi agli enti promotori delle iniziative di cui al precedente art. 4.

All'onere di L. 15.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1399 denominato « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio 1974 e contestuale istituzione ed iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, apposito capitolo con lo stanziamento di L. 15.000.000.

Alle conseguenti variazioni di bilancio è autorizzato a provvedere con proprio decreto il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1974

DE CECCO

(7317)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1974, n. 24-14/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 17 *settembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 4-1793/Legisl. di data 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1964, registro n. 16, foglio n. 41;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3747 di data 30 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 21 febbraio 1974 l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del Presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. del 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971 e n. 4-1739/Legisl. di data 4 febbraio 1974, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata una indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . .	L. 53/km
b) per le automobili oltre gli 800 cc. . . .	» 65/km
c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.	» 18/km
d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.	» 24/km

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 giugno 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1974
Registro n. 30, *foglio n.* 120

(7838)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742620)